# REGOLAMENTO PROVISORIO

## Per le scuole primarie del regno.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

NAPOLI,

DALLA TIPOGRAFIA DI ANGELO TRANI.

1812.

Digitized by Google

# TITOLO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

### Art. 1.

Le scuole primarie saranno stabilite in tutti i comuni, qualunque sia la loro classe. Quelle però della capitale avranno regolamenti particolari.

### Art. 2.

Sarà da ciascun comune somministrato, e mantenuto con decenza un locale adattato alla scuola, conformemente all' articolo 3 del decreto de' 15 Settembre 1810.

Oltre al locale sarà parimenti da ciascun comune pagato ad ogni istitutore un soldo mensuale, che non oltrepasserà la somma di lire 26, 40 (duc. sei), se il comune sarà di terza classe, e di lire 44. (duc. dieci), se sarà di prima o di seconda classe.

### Art. 3.

Gl' istitutori delle scuole primarie saranno nominati con brevetto dal Ministro dell'Interno. I detti brevetti saranno dati agli stessi parrochi ne' comuni di ter-

terza classe, giusta le disposizioni del decreto de' 15. Settembre 1810., salve bensì le modificazioni portate col decreto medesimo. Essi dovranno puntualmente conformarsi a' regolamenti relativi alla loro incumbenza, che saranno loro comunicati.

ART. 4.

I nominati isititutori non potranno adoperare per l' istruzione de' fanciulli altri libri che quelli stampati per ordine del governo, fra' quali il galateo per le regole di buona creanza:

Questi libri faranno parte delle collezioni economiche ad uso delle scuole.

ART. 5.

Saranno tennti gli stessi istitutori ad osservare esattamente quanto è prescritto coll' articolo 10 del citato decreto, relativamente all' età, [nella quale possono i fanciulli ammettersi nelle scuole, e sulle circostanze, che devono concorrere, perchè questi cessino di frequentarle. Saranno giudici di tutti i detti requisiti i presidenti; o propresidenti de' *giury* di esame, personalmente, o per mezzo dei loro delegati da essi proposti, ed approvati dal Ministro dell' Interno, per mezzo del Direttore generale.

ART.

### Art. 6.

Per essere ammessi alle scuole primarie dovranno i fanciulli essere presentati da' loro parenti, o da chi ne avrà cura, all' istitutore, il quale ne conserverà registro, indicando il giorno, nel quale avranno cominciato ad assistere alla scuola, il domicilio loro, la patria, l' età, l' assiduità, ed il profitto che vi faranno, distinguendo gli oggetti d' insegnamento.

### Art. 7.

Durante la lezione i fanciulli saranno sottoposti agl' istitutori rispettivi. Oltre a ciò se questi si accorgeranno che alcuno di essi tenga fuori delle scuole una cattiva condotta, procureranno di correggerli, di avvertirne i parenti, ed in caso di ostinazione e di gravità tale, che possa contaminare gli altri giovanetti, li licenzieranno dalla scuola.

### Art. 8.

In ogni fine di mese ciascun istitutore invierà al delegato una tabella indicante, secondo le note giornalmente prese da lui, il nome e cognome, l'età, il giorno dell' ammissione alla scuola, la diligenza, l'applicazione, l'abilità, il costume, il profitto di ogni fanciullo, e con distinzione le materie insegnate nel mese precedente.



Digitized by Google

Il delegato rimetterà le medesime rubriche, ridotte sommariamente in un quadro, al propresidente, perchè riassumendo tutt' i quadri ricevuti da' delegati ne formi uno generale pel distretto, e lo dirigga al presidente. Un reassunto analogo de' quadri de' distretti della provincia sarà fatto ogni mese dal presidente, e trasmesso in doppio esemplare al Direttor generale, acciò possa ritenerne uno, e rimettere l' altro al Ministro dell' Interno.

La tabella, ed i tre quadri nomimati saranno conformi a' modelli annessi al presente regolamento.

### ART. 9.

Non potranno gl' istitutori far uso di castighi corporali. Le punizioni consisteranno nel banco della vergogna, ed i premii pe' fanciulli, che si condurranno bene, nel banco di onore, o altro mezzo della stessa natura, che le circostanze particolari potranno suggerire agl' istitutori per l' uno o l' altro di questi usi.

### ART. 10.

Saranno vacanze

1. Tutt' i giovedì, domeniche, e feste di doppio precetto.

2. Dal dì 24 Dicembre fino al primo di Gennajo inclusivamente.

3. Dall' ultimo giovedì di carnevale, fino al giorno delle ceneri inclusivamente.

4. Dal

4. Dal fine alla riapertura dell'anno scolastico, cioè dal 1. Ottombre fino al giorno 4. Novembre.

5. Dal Giovedì della settimana santa al Martedì dopo Pasqua inclusivamente.

ART. 11.

Saranno in ogni fine di anno distribuite, su'fondi da destinarsi, delle gratificazioni agl'istitutori, che si saranno distinti tanto per lo loro zelo, quanto pel profitto, e frequenza degli allievi.

ART. 12.

Con delle misure particolari, a proporzione del bisogno, saranno disposti i modi di combinare con una giusta economia le visite, che si stimerà doversi fare nelle sudette scuole da' presidenti, propresidenti, o loro delegati, o pure di supplire in qualunque altro modo a dette visite.

TI-

Digitized by Google

# TITOLO II.

*Delle scuole primarie de' comuni di prima, e di seconda classe.*

## Art. 13.

Nelle scuole primarie de' comuni di prima, e di seconda classe si stabiliranno progressivamente, e con una savia economia due istitutori uno per insegnare a leggere e scrivere, l'aritmetica, e i doveri cristiani e civili, e l'altro per istruire i fanciulli ne' rudimenti delle lingue italiana, e latina.

Qualora però un comune di seconda classe non sarà nè attualmente, nè per l'avvenire in istato di pagar due soldi, un solo istitutore supplirà a' due incarichi sopraccennati, adempiendo la mattina ai doveri del primo, e la sera a que' del secondo istitutore.

## Art. 14.

Per giudicare se un comune possa sostenere i due istitutori, il presidente del *Giury* prenderà degl' informi per mezzo de' propresidenti o loro delegati sullo stato delle sue finanze, e ne riferirà per mezzo del Direttore generale della pubblica istruzione al Ministro dell' Interno, il quale darà le disposizioni opportune.

Art.

Digitized by Google

ART. 15.

Sino a che il metodo normale non potrà essere introdotto in tutte le scuole primarie tanto di prima, e di seconda, quanto di terza classe, per la scuola di leggere, scrivere, aritmetica, e di doveri cristiani, e civili, gl' istitntori che non saranno ancora istruiti in questo metodo continueranno a seguire quello ordinario, dando lezione ai principianti, per quanto sarà possibile, in ore diverse che agli altri, e mettendosi di accordo per questa distribuzione di tempo co' delegati de' propresidenti, i quali ne riferiranno ai propresidenti medesimi.

ART. 16.

Nelle scuole, nelle quali sarà praticato il metodo normale i fanciulli, oltre i requisiti espressi nell' art. 6., non potranno esser ricevuti, che nel principio di nno de' due semestri dell' anno scolastico, acciò l' istruzione, per quanto sarà possibile, sia contemporanea per tutti gli allievi.

ART. 17.

Nelle scnole primarie de' comuni di prima, e di seconda classe la durata delle lezioni sarà di due ore e mezza la mattina, e due ore al dopo pranzo.

Le ore da destinarsi a tali lezioni saranno prudenzialmente fissate da' propresidenti dopo aver su di ciò inteso il parere de' delegati rispettivi. TI-

Digitized by Google

# TITOLO III.

*Delle scu ole primarie de' comuni di terza classe.*

---

ART. 18.

Ne' comuni di terza classe, non vi sarà che un solo istitutore, che insegnerà il leggere, lo scrivere, le prime regole dell' aritmetica, ed i doveri cristiani e civili.

Questi istitutori, per tutto il tempo, che istruiranno col metodo ordinario, saranno tenuti a conformarsi rigorosamente a quanto è stato prescritto coll art. 6.

ART. 19.

L' istitutore sarà, giusta il decreto de' 15 Settembre 1810, lo stesso parroco, potrà nondimeno il Ministro dell' Interno, a termini del decreto medesimo disporre, che questo istitutore sia supplito da una persona idonea, quando per legittimo impedimento, o por altre circostanze, non potrà adempire convenevolmente alla sua incumbenza.

ART.

Digitized by Google